

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 23

“Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”⁽¹⁾.

(Testo coordinato con le modifiche apportate con le leggi regionali 4 dicembre 2012, n. 35 e 5 febbraio 2013, n. 6)

TITOLO I

Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti

Capo I

Finalità e disposizioni generali, obiettivi e rinvii

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di:

- a) migliorare l'efficienza e l'adeguatezza⁽²⁾ complessiva del sistema distributivo;
- b) favorire il contenimento dei prezzi;
- c) garantire il servizio;
- d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.
- d bis) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili⁽³⁾.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 81, Legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, le procedure previste dalla presente legge e gli effetti amministrativi rivenienti dalla stessa sono immediatamente applicabili ed efficaci in tutte quelle materie per le quali non si rinvia esplicitamente all'emanazione dei regolamenti.

⁽²⁾ Parole inserite dall'art. 1, c. 1, lettera a), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³⁾ lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lettera b), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Art. 2

Articolazione dell'intervento regionale

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall'ente proprietario della strada, l'attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:⁽⁴⁾

a) rete stradale ordinaria contenente:

- 1) semplificazione delle procedure per l'apertura e modifica degli impianti;
- 2) definizioni delle zone omogenee comunali e indici di edificabilità;
- 3) definizione delle tipologie, dei requisiti tecnici e delle aree per la realizzazione degli impianti;⁽⁵⁾
- 4) criteri d'incompatibilità degli impianti;
- 5) determinazione orario omogeneo regionale;⁽⁶⁾
- 6) sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;
- 7) funzionamento del sistema informativo regionale della rete distributiva dei carburanti;
- [8] costituzione Commissione consultiva regionale carburanti;⁽⁷⁾
- 9) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla presente legge.

b) rete autostradale e raccordi autostradali contenente:

- 1) requisiti, modalità e procedure per il rilascio delle concessioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori, delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.⁽⁸⁾

⁽⁴⁾ Alinea sostituita dall'art. 2, c.1, lettera a), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁵⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, c.1, lettera b), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁶⁾ Numero così sostituito dall'art. 2, c.1, lettera c), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁷⁾ Numero abrogato dall'art. 2, c.1, lettera d), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽⁸⁾ Parole sostituite dall'art. 2, c.1, lettera e), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Capo II

Disposizioni riguardanti gli impianti

Art. 3

Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).⁽⁹⁾

2. Lo Sportello unico attività produttive (SUAP) è competente alla procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico (PAU), nel rispetto della presente legge, che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.⁽¹⁰⁾

3. I Comuni, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

[4. Nei Comuni in cui è istituito e operante lo Sportello unico, lo stesso è competente alla procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto, nel rispetto della presente legge.]⁽¹¹⁾

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dall'art.3, c.1, lettera a), della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35. Il testo originario del comma era così formulato: "1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, per le modifiche o l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a)."

⁽¹⁰⁾ Comma così sostituito dall'art.3, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35. Il testo originario del comma era così formulato: "2. Il Comune rilascia il titolo edilizio in maniera contestuale o successiva all'autorizzazione che deve essere inviata in copia al Servizio regionale carburanti."

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dall'art.3, c.1, lettera c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Art. 4

Tipologie e attività commerciali integrative

1. Tutti i nuovi impianti devono essere di benzina, gasolio e di un prodotto eco-compatibile gpl o metano, così come previsto dall'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni. Gli impianti possono inoltre essere dotati degli altri carburanti in commercio: idrogeno, miscele di metano-idrogeno, bio-carburanti, altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e ogni altro sistema di alimentazione (colonnine per veicoli elettrici).⁽¹²⁾

1 bis. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-payment e, all'interno dei centri abitati, devono inoltre garantire il servizio assistito.⁽¹³⁾

2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, aut parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in deroga alle norme di programmazione di settore. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati.⁽¹⁴⁾

⁽¹²⁾ Comma così sostituito dall'art.4, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽¹³⁾ Comma inserito dall'art.4, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35 e così modificato dall'art. 5, c.1, della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6.

⁽¹⁴⁾ Comma così sostituito dall'art.4, c.1, lettera c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma 2 devono contenere l'esplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburante, [non possono essere cedute a terzi autonomamente]⁽¹⁵⁾ e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3 bis. Il regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), può prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento circa la dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza) per la tutela delle persone e degli utenti, nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.⁽¹⁶⁾

4. Gli impianti possono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario e autorizzati esclusivamente alle condizioni e prescrizioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza.

[5. Possono essere autorizzati impianti monocarburanti di metano autotrazione secondo i criteri e parametri che saranno definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).]⁽¹⁷⁾

Art. 5

Modifica e ristrutturazione degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione del numero di colonnine;
 - b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 - c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 - d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;

⁽¹⁵⁾ Parole soppresse dall'art.4, c.1, lettera d) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35..

⁽¹⁶⁾ Comma inserito dall'art.4, c.1, lettera e) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽¹⁷⁾ Comma abrogato dall'art.4, c.1, lettera f) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

- e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
- g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).⁽¹⁸⁾

[3. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.]⁽¹⁹⁾

[4. Le modifiche di cui al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.]⁽²⁰⁾

5. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del fuoco (V.V.F.), all'Ufficio tecnico delle dogane.⁽²¹⁾

⁽¹⁸⁾ Comma così sostituito dall'art.5, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ Commi abrogati dall'art.5, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35..

⁽²¹⁾ Parole sostituite dalla'art.5, c.1, lett. c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

[Art. 6 ⁽²²⁾*Impianti stagionali.*

1. Gli impianti, situati nelle località caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo dell'anno, possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al Comune competente da parte del titolare dell'impianto.

2. Il Comune autorizza l'esercizio nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare dell'impianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri impianti esistenti nel territorio comunale.

3. Il Comune autorizza altresì l'esercizio di nuovi impianti nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, lettera a).]

Capo III

*Impianti autostradali, impianti a uso privato
e contenitori-distributori rimovibili,
impianti marini e impianti di pubblica utilità
in aree svantaggiate⁽²³⁾*

[Art. 7

Rete degli impianti gpl e metano autotrazione

1. Al fine di evitare concentrazioni geografiche e per favorire un'equa distribuzione dei prodotti gpl e metano autotrazione sul territorio regionale, ferme restando le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, anche gli impianti esistenti sui quali s'intende installare il gpl e il gas metano per autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).]⁽²⁴⁾

⁽²²⁾ Articolo abrogato dall'art. 6 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽²³⁾ Titolo così sostituito dall'art. 7 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽²⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 8 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Art. 8

Impianti autostradali

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto, le concessioni sono rilasciate direttamente dalla Regione, nel quadro della programmazione territoriale regionale, alle condizioni così come definite nel regolamento di cui all'articolo 2, lettera b).

Art. 9

*Impianti di distribuzione a uso privato
e contenitori-distributori rimovibili*

1. L'installazione e l'esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).⁽²⁵⁾

1. bis. L'installazione di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria "C" di cui ai decreti del Ministro dell'interno 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rinnovabili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,

⁽²⁵⁾ Comma così sostituito dall'art.9, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto è consentita previa comunicazione al comune. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.⁽²⁶⁾

2. I titolari di impianti esistenti e sprovvisti della prevista autorizzazione comunale devono fare richiesta di regolarizzazione amministrativa entro novanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purché con esso compatibili.

Art. 10 *Impianti marini*

1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale in deroga ai requisiti di cui all'articolo 4⁽²⁷⁾.

2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.

[3. Non è consentita la concessione per nuovi impianti SA (Schiavi Accise) qualora nel porto siano installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel biennio solare precedente.]⁽²⁸⁾

Art. 11 *Autorizzazione al prelievo di carburanti*

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.

⁽²⁶⁾ Comma inserito dall'art. 9, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35..

⁽²⁷⁾ Parole sostituite dall'art. 10, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽²⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 10, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo⁽²⁹⁾ di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 12 *Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate*

1. Sono ritenuti di pubblica utilità:
a) l'impianto ubicato in un Comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per uso autotrazione;
b) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune.

2. Il Comune, per esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.

Capo IV *Sospensione, decadenza, trasferimento titolarità*

Art. 13 *Sospensione dell'esercizio*

1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.

⁽²⁹⁾ Parole sostituite dall'art. 11, c. 1, della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori dodici mesi⁽³⁰⁾. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui all'articolo 14.

4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

Art. 14

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.

2. L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:

- a) non rispetti il termine previsto dall'articolo 18;
- b) non rispetti i termini accordati per la sospensione dell'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13;
- c) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.
- c bis) rifornisce da un impianto marino il carburante a veicoli stradali; (31)
- c ter) rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi. (32)

Art. 15

Trasferimento della titolarità

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione all'Ufficio delle dogane e al Comando provinciale VV. F.⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Parole sostituite dall'art. 12, della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³¹⁾ Comma aggiunto dall'art.13, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³²⁾ Comma aggiunto dall'art.13, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³³⁾ Parole sostituite dall'art. 14, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. Il Comune: verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento della titolarità (34) delle attrezzature; accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.

Capo V

Collaudo, impianto ed esercizio provvisorio, termine esecuzione lavori

Art. 16

Collaudo

1. I nuovi impianti [e le modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f),]⁽³⁴⁾ non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita Commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VV.F, dell'Ufficio delle dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL, competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata da un funzionario regionale della posizione organizzativa carburanti.⁽³⁵⁾

3. Ai singoli componenti la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a). Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Art. 17

Impianto ed esercizio provvisorio

1. Il Comune, su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2, lett. a).⁽³⁶⁾

⁽³⁴⁾ Parole soppresse dall'art. 15, c. 1, lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

⁽³⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, c. 1, lettera b) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35

⁽³⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 16, c. 1, lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

[2. La domanda è presentata al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione dei prodotti gpl e metano.](³⁷)

Art. 18

Termine per ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f), devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni(³⁸) dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici(³⁹), ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.

3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.

Capo VI

Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni(⁴⁰)

Art. 19

Sistema informativo e Osservatorio

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e promuove un'attività permanente di ana-

(³⁷) Comma abrogato dall'art. 16, c. 1, lettera b) della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(³⁸) Parole sostituite dall'art. 17, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(³⁹) Parola sostituita dall'art. 17, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(⁴⁰) Titolo così sostituito dall'art. 18 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

lisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale, mediante l'istituzione, nell'ambito della struttura competente, dell'Osservatorio regionale che si raccorda con gli altri sistemi informativi regionali e l'Osservatorio nazionale per concorrere:

- a) alla programmazione regionale nel settore;
- b) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

2. I Comuni, i titolari delle autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VV.F(⁴¹), l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), le Province e l'Ufficio delle dogane(⁴²) trasmettono alla Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.

3. L'Osservatorio regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti d'informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.

4. L'Osservatorio regionale si raccorda [con la Commissione consultiva regionale carburanti](⁴³) e con l'Osservatorio nazionale quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20

Sanzioni amministrative

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.

(⁴¹) Acronimo così sostituito dall'art. 19, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(⁴²) Acronimo così sostituito dall'art. 19, c. 1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

(⁴³) Parole soppresse dall'art. 19, c. 1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dell'impianto.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500 colui che:

- a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;
- b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche / ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;
- c) omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
- d) non si attiene a quanto disposto dall'articolo 22;
- e) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
- f) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;
- g) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.

4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.

5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

[Art. 21

Commissione consultiva regionale carburanti

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva regionale carburanti, nella quale sono chiamati a farne parte componenti in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria, con compiti di analisi e formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

2. La composizione, il funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso e/o indennità.⁽⁴⁴⁾

TITOLO II

Disposizioni finali

Capo I

Stato di conservazione degli impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie, abrogazione di norme

Art. 22

Stato di conservazione degli impianti

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista.

Art. 23

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

⁽⁴⁴⁾ Articolo abrogato dall'art.20 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei Comuni, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 24

Norme transitorie e finali

1. Le norme contenute nella presente legge sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).

2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 19 febbraio 1999, n. 35 e Delib.G.R. 19 gennaio 2000, n. 11(allegata).

3. La Commissione consultiva regionale carburanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative) continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge.

Art. 25

Abrogazione di norme

1. Con l'emanazione dei regolamenti di cui

all'articolo 2 s'intendono abrogate tutte le precedenti leggi regionali in materia e in particolare:

- a) L.R. 23 maggio 1980, n. 49 (Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione);
- b) L.R. 30 maggio 1985, n. 50 (Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49);
- c) L.R. 20 aprile 1990, n. 13 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative);
- d) L.R. 1° settembre 1993, n. 20 (Modifica alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 13).

Art. 25 bis (45)

Decorrenza dei termini e disposizioni attuative

1. Le norme contenute nel regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria), restano in vigore per quanto non in contrasto con le disposizioni previste all'articolo 83 bis, comma 17, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e s.m.i.

2. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto presentate prima della data di entrata in vigore del presente articolo sono esaminate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione.

3. Sono fatti salvi gli effetti di sentenze e decisioni di organi giurisdizionali divenute inoppugnabili in materia di impianti di distribuzione carburanti.

⁽⁴⁵⁾ Articolo aggiunto dall'art.21 della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.

Il presente testo coordinato non costituisce testo ufficiale della legge, per il quale si rimanda alle leggi regionali 23/2004, 35/2012 e 6/2013, pubblicate, rispettivamente, nei Bollettini ufficiali della Regione Puglia nn. 148 del 14 dicembre 2004, 177 del 7 dicembre 2012 e 18 del 5 febbraio 2013.